NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 4

La commissione per l'accertamento della qualifica professionale di cui e' stata prevista la costituzione presso ciascun ufficio provinciale del lavoro dagli articoli 16-ter e 16-quater del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e' sostituita da commissioni costituite presso ciascuna sezione circoscrizionale del collocamento, fermi restando la composizione ed i compiti fissati dalle norme predette. Tali commissioni possono, altresi', qualora il lavoratore non possieda una qualifica professionale, accertarne l'idoneita' a frequentare appositi corsi gia' istituiti o da istituire da parte della regione. Le commissioni operano gli accertamenti di cui al presente articolo, ove necessario, anche nei confronti dei lavoratori gia' iscritti nelle liste di collocamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	I — Modifiche agli organi e servizi per l'impiego
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it